



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 63 del 2021, proposto da

ASSOCIAZIONE CULTURALE TIME IN JAZZ, ASSOCIAZIONE LUNA SCARLATTA, SOCIETÀ COOPERATIVA EXO, ASSOCIAZIONE CULTURALE QUASAR, ASSOCIAZIONE CULTURALE BACKSTAGE, SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. CINEARENA, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE FORMA E POESIA NEL JAZZ, ASSOCIAZIONE JANA PROJECT, ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTA GIARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Filippo Garavetti n. 14;

***contro***

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Murrone, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

ENTE MUSICALE DI NUORO, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

1) della Determinazione della Regione Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - del 1.12.2020, n. 1352, prot. n. 20301, avente ad oggetto "L.R. 21 aprile 1955, n. 7 art. 1, lettera c). CONTRIBUTI PER

2020, previsti dalla D.G.R. n. 48/2 del 25.09.2020 - Cartellone Delle Manifestazioni Dello Spettacolo E Della Cultura: Concessione Contributo importo di €750.000,00" e dei relativi allegati pubblicata sul sito della Regione Autonoma della Sardegna in data 25.9.2020, nelle sole parti inerenti i cartelloni della Cultura e dello Spettacolo;

2) della Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - del 06.10.2020, n. 1045 recante L'APPROVAZIONE DELL'AVVISO e della relativa modulistica, pubblicata sul sito della Regione Autonoma della Sardegna in data 6.10.2020, e del relativo avviso;

3) della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna del 25.9.2020 n. 48/2, recante le motivazioni fondanti il SUPERAMENTO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE CON PUNTEGGIO, IN LUOGO DELLA PROCEDURA 'A SPORTELLO';

4) degli ulteriori atti presupposti e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il riconoscimento dei contributi, riferiti ad eventi di grande richiamo turistico

realizzati e da realizzarsi nella stagione estiva 2020, avrebbe dovuto avvenire, secondo gli originari criteri, di merito (contenuti nella Griglia Allegata, n. 3, alla delibera della GR n. 7.8.2020 n. 41/21, che prevedeva una procedura ad evidenza pubblica, per l'assegnazione di somme, titolata "*Requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico a valere sulla L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c)*").

L'art. 6 "*Tipologia degli interventi ammessi a contributo*" prevedeva che:

*1. Sono ammesse a contributo le manifestazioni di grande rilievo turistico e che pertanto fungano da attrattori turistici, in particolare per i periodi di bassa stagione, che qualifichino le località turistiche tradizionali e/o che delocalizzino i flussi turistici dalle coste alle zone interne.*

*2. Le manifestazioni dovranno svolgersi nel territorio regionale.*

*3. Le manifestazioni dovranno svolgersi a far data dal 14 luglio 2020. Non saranno ritenute ammissibili istanze relative a manifestazioni svoltesi precedentemente al 14 luglio 2020. Fanno eccezione le manifestazioni di cui al Registro regionale dei Grandi Eventi Identitari di cui alla Delib.G.R. n. 26/26 del 21.5.2020."*

L'art. 20 "*Criteri di valutazione delle istanze presentate*" prevedeva che :

*le istanze presentate e ritenute ammissibili secondo i criteri precedentemente indicati, sono valutate secondo i parametri esposti nella Griglia di valutazione di cui all'Allegato 3 della presente deliberazione della Giunta regionale di cui il presente allegato costituisce parte integrante".*

La griglia di valutazione, articolata in 3 Tabelle, depositata dalle ricorrenti, sub doc. 28, ha fissato, a punti, diversificati criteri per poter valutare il livello delle manifestazioni proposte (da luglio a dicembre 2020), con valori premiali derivanti da criteri ben individuati (e conoscibili da parte degli organizzatori delle manifestazioni).

Successivamente, con delibera della GR del 25.9.2020 n. 48/2 titolata "*Nuovi criteri*" , la selezione è stata modificata in procedura "a sportello", ove rileva il mero dato cronologico nell' invio delle domande tramite pec. Vengono così

“cassati” i criteri contenuti nelle Griglie per favorire, si afferma, una procedura più semplificata.

La motivazione indicata in premessa dell'Assessore, posta a base della scelta radicalmente diversa per il riparto dei contributi è stata la seguente.

*“Le note vicende legate alla pandemia da Covid-19, fra i diversi settori dell'economia, hanno*

*gravemente inciso anche sul comparto organizzativo dei grandi eventi, delle manifestazioni e delle*

*sagre, mettendo a repentaglio il ricco cartellone di appuntamenti che ogni anno garantivano al*

*territorio un programma di animazione territoriale in grado di attrarre turisti.*

*Parecchi eventi sono stati difatti cancellati o rimandati all'anno 2021.*

*L'Assessore, di fronte alle incertezze legate al periodo e alla transitorietà legate alla stagione 2020*

*degli eventi, al fine di venire incontro agli organismi pubblici e privati che intendano realizzare le*

*proprie iniziative, rimarca l'opportunità di modificare i criteri di concessione dei contributi a valere sulla legge regionale n. 7/1955 già precedentemente stabiliti, per l'anno 2020, con la deliberazione della Giunta regionale n. 41/21 del 7 agosto 2020.*

*Tali modifiche prevedono la possibilità di accedere ai benefici di cui alla L.R. n. 7/1955 attraverso*

*una attività semplificata da parte degli Uffici competenti dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e quindi, con tempistiche più favorevoli per il richiedente: rispetto alla previsione di cui alla deliberazione n. 41/21 citata, vengono infatti cassati la c.d. “Griglia di valutazione” e*

*l'attribuzione dei punteggi, prevedendo l'assegnazione dei contributi con il più rapido sistema dello*

*“sportello”. Viene inoltre aumentata la percentuale di anticipazione concedibile sino all'80% del contributo concesso (rispetto al precedente 60%). Infine, considerate le notevoli spese aggiuntive necessarie per l'organizzazione di un evento in tempi di pandemia, la presente deliberazione abbassa la quota obbligatoria del contributo concesso da spendere in promozione e pubblicità dal 50% al 30%. Rimangono invece fermi, tra l'altro, i requisiti e i criteri di partecipazione e le norme in materia di rendicontazione, ivi compresi i tempi più ridotti già precedentemente previsti.”*

Le richieste hanno esaurito il *budget* previsto (750.000 euro) in 3 secondi in quanto l'invio era ammesso dalle ore 8 del 22 ottobre 2020 (sono state escluse quelle trasmesse qualche secondo prima) con l'ammissione solo dei primi 33 richiedenti sui 164 che avevano presentato le domande.

137 istanze sono state inviate alla Regione lo stesso 22 ottobre 2020 , le altre fino al 27.10.2020.

Alcune delle richieste collocate nei primi 33 sono state escluse (per motivi autonomi o per la tempistica o per carenze documentali).

Con il ricorso in esame, radicato dalle Associazioni aspiranti che non hanno ottenuto alcun finanziamento, le ricorrenti chiedono l'annullamento della delibera della GR del settembre 2020 ed il ripristino della procedura (realmente) selettiva che avrebbe dovuto compiersi in applicazione della delibera di agosto, “fonte” del procedimento e che ha creato un affidamento da parte dei soggetti organizzatori degli eventi estivi di richiamo. Con conseguente impegno di ingenti spese, anche in riferimento alla possibilità di ottenere i contributi regionali qualora la qualità delle iniziative pubbliche intraprese fosse di spessore e di richiamo, con incentivazione del turismo.

In questa prospettiva le Associazioni ricorrenti debbono estendere il

contraddittorio, chiamando in giudizio tutti i soggetti che potrebbero subire un danno economico dall'adozione di una sentenza qualora fosse favorevole al "ripristino" dell'originario criterio di svolgimento della procedura (di merito), per l'ottenimento dei contributi afferenti i grandi eventi, attinenti alle manifestazioni estive 2020.

Allo stato il ricorso è stato notificato solo all'Ente musicale di Nuoro, posizionatosi al posto n. 9, con attribuzione di 50.000 euro di contributi (gli altri beneficiari, fino al n. 33, hanno ottenuto dai 2.858 euro ai 60.000).

In considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti (ai quali dovrebbe essere notificato il ricorso), il Collegio, in accoglimento della richiesta del difensore, dispone l'integrazione del contraddittorio processuale, in applicazione dell'art. 49 comma 1 cpa, nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione utile, autorizzando le ricorrenti ad effettuare la notificazione del ricorso per "pubblici proclami", mediante duplice pubblicazione:

- A) per estratto nel BURAS, nelle forme di legge, Parte III Sezione Atti giudiziari;
- B) nel sito istituzionale della Regione, con modalità agevolate per l'accesso al pubblico, nel reperire i dati riferiti agli atti giudiziari, in particolare di questo contenzioso.

Con indicazione dei soggetti posti nella graduatoria pubblicata e depositata in giudizio, dichiarati beneficiari di quote di somme facenti parte del *budget* di euro 750.000 euro (Determinazione n.1352 protocollo n. 20301 del 01/12/2020).

Al fine di consentire ai controinteressati, parti necessarie del giudizio, che si sono collocati in graduatoria nei primi 33 posti (eccetto gli esclusi per altro motivo), ottenendo il contributo (o per "l'intero" richiesto, oppure "in quota" al 28,58%, in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili). Soggetti che hanno trasmesso la pec di partecipazione fra le ore 8.00.00 e le 8.00.02 del 22 ottobre 2020.

Nell'estratto di pubblicazione dovranno essere precisati alcuni elementi essenziali

affendenti l'instaurazione e la pendenza del giudizio, con l'indicazione dell' oggetto sintetico del contendere (annullamento della delibera GR del 25.9.2020 modificativa dell'originaria delibera della GR 7.8.2020, con attuata conversione della procedura.

Selezione che doveva essere retta da criteri meritocratici e che è stata trasformata (sostanzialmente ad eventi già realizzati) , in selezione “*a sportello*” caratterizzata, esclusivamente, dalla velocità nell'invio della PEC , dalle ore 8 del 22 ottobre 2020, ove il *budget* si è esaurito in 2 secondi (il 34° graduato ha inviato la PEC alle 8.00.03).

In sintesi la notificazione degli atti per pubblici proclami, per essere valida, dovrà effettuarsi mediante pubblicazione nel BURAS e sul sito web della Regione Sardegna di un Avviso, dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale pende il ricorso ed il suo numero di registro generale;
- 2) i nominativi delle ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati sostanziali;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna – Cagliari della voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”, con l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione “Ricorsi”,
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

La Regione:

- ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, su supporto informatico, da parte del difensore delle ricorrenti, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come sopra indicato), il testo integrale del ricorso, la presente ordinanza e l'elenco

nominativo dei controinteressati;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito la predetta pubblicazione per pubblici proclami, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito (del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati), in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; l'attestazione recherà la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, creare sulla *home page* del suo sito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi agevolmente la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'Avviso;

L'adempimento dovrà essere richiesto dalle ricorrenti e/o loro difensore alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Le pubblicazioni dovranno essere effettuate dalla Regione (sito e Buras) nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza.

Il deposito in giudizio, nella Segreteria del Tribunale, della prova del compimento della duplice pubblicazione dovrà avvenire entro il termine di ulteriori giorni 15 (quindici), dal completamento delle due concorrenti pubblicazioni, da parte dei soggetti coinvolti.

Per quanto concerne la domanda cautelare, formulata unitamente al ricorso, il Collegio ritiene che le esigenze cautelari prospettate dalle ricorrenti possono, per ora, essere soddisfatte mediante l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e con la fissazione dell'udienza di trattazione del merito, per il 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.,.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), ordina



alle ricorrenti di provvedere all'integrazione del contraddittorio processuale mediante notificazione del ricorso, per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione (duplice pubblicazione nel BURAS e nel sito istituzionale della RAS);

- ordina alla Regione Sardegna di provvedere agli adempimenti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 giugno 2021.

Riservata ogni pronuncia sulle spese della fase cautelare.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Grazia Flaim**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Scano**

**IL SEGRETARIO**